

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 341/2023/R/GAS – ORIENTAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN TEMA DI GARANZIE

Premessa

Con il presente Documento il Gruppo A2A formula le proprie considerazioni in relazione agli orientamenti Illustrati dall'Autorità nel **Documento per la Consultazione 341/2023/R/gas** (di seguito: il Documento) in merito alla revisione dell'attuale processo di **gestione, quantificazione e verifica** delle garanzie così come disciplinato nel **Codice di Rete Tipo per il Servizio di Distribuzione del gas naturale** (di seguito: **CRDG**).

A2A condivide l'esigenza di introdurre tempistiche e modalità standard di gestione delle garanzie, la cui applicazione nei rapporti commerciali tra DSO e relativi utenti permetta di uniformare le diverse prassi attualmente adottate dagli attori del sistema nel solco della regolazione vigente. Essa, infatti, per rispondere allo stato del settore e della relativa regolazione al tempo in cui è stata definita, si limita a sancire le linee guida generali, lasciando ampi margini di discrezionalità al DSO in merito all'applicazione pratica. La successiva evoluzione del settore e la variazione nella numerosità dei soggetti coinvolti¹ impongono ora la definizione di nuove regole e tempi certi applicabili ai temi in esame, al fine di agevolare gli utenti della distribuzione ad interfacciarsi a parità di procedure con i diversi distributori locali (con quindi un netto recupero di efficienza), i quali – a loro volta – vedrebbero maggiormente garantiti i propri crediti nei loro confronti grazie a regole più stringenti in materia di garanzie ammissibili e loro quantificazione, con beneficio anche per l'intero sistema.

In merito al Documento oggetto d'esame, A2A, condivide in linea generale la finalità di garantire maggiore certezza all'interno dei rapporti commerciali della filiera retail, ma evidenzia che la natura dei temi trattati, **eminentemente pratici e procedurali**, avrebbe richiesto l'elaborazione di **proposte** di livello **maggiormente tecnico-operativo**, ivi comprese **esemplificazioni** dei **nuovi processi** proposti e della relativa **tempistica**. A tal proposito e tenuto conto che la tempistica prospettata per introduzione della riforma² lo consente, A2A esprime la necessità di procedere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ad un'ulteriore consultazione di carattere maggiormente tecnico in cui siano condivisi i dettagli della procedura anche negli aspetti di più pratica implementazione con particolare attenzione alle **tempistiche** e **modalità** di **gestione** del **raccordo** tra il **regime previgente** e quello in **discussione**. Si auspica, infine, che entro la conclusione del procedimento all'interno del quale si inquadra il documento in analisi si possa anche concludere positivamente le attività finalizzate alla standardizzazione delle fatture relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale.

¹ In particolare, si è avuta una netta concentrazione nel settore della distribuzione e un forte aumento degli utenti della distribuzione/controparti commerciali.

² In delibera 249/2023/R/gas si dichiara di voler concludere il procedimento entro il mese di giugno 2024.

Ciò premesso, di seguito nel documento si propone più puntuale riscontro in merito agli spunti di discussione proposti ritenuti di particolare interesse da A2A.

Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie (Q1 – Q4)

In merito alla proposta di includere l'avvenuta prestazione della garanzia tra le attività propedeutiche all'instaurazione del rapporto commerciale DSO-UdD, si condivide l'impostazione logica di anteporre tale momento all'effettivo inizio dell'erogazione del servizio da parte del DSO; tuttavia, **non** si ritiene ottimale la scelta di includere la prestazione della garanzia tra i **requisiti** per l'**accesso** alla rete di cui al comma 12.1 della deliberazione 138/04, in quando ciò potrebbe causare un rallentamento nel processo che, peraltro, andrebbe a discapito del cliente finale³.

Si ritiene utile, infatti, inserire tale modifica all'interno di una più generale **revisione** del **processo di accreditamento e primo accesso alla rete di distribuzione di gas** che, attraverso una razionale redistribuzione dei compiti tra gli attori coinvolti, consenta la più semplice e fluida ammissione del nuovo utente presso la rete di proprio interesse commerciale. Come passaggi di tale riforma si propone concretamente:

- I. l'eliminazione della **dichiarazione di disponibilità del gas** al DSO, laddove essa risulta sin d'ora superata nei fatti dalla procedura di abbinamento di filiera da parte dell'UdB (effettivo passaggio del processo che garantisce l'avvio della richiesta di *switching*);
- II. la centralizzazione presso il **SII** delle **verifiche** utili al **primo accesso**,
- III. conferma delle responsabilità in capo al DSO relativamente alla **notifica** dell'avvenuto **accreditamento**⁴ e di avvenuta **prestazione della garanzia** richiesta.

Con più stretto riferimento alla prestazione delle garanzie, si evidenzia inoltre il beneficio che potrebbe generarsi dalla previsione di un **format unico** per il rilascio delle garanzie da parte degli istituti bancari, assicurativi e nei casi di rilascio di una *parent company guarantee*, laddove tale format unifichi, in modo particolare, le modalità di definizione del **perimetro di fatture** oggetto di copertura (i.e. fatture emesse o scadute) e delle **tempistiche** che la copertura comprende⁵.

Per quanto riguarda le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento, A2A concorda con la proposta avanzata nel documento, ma ritiene tuttavia utile evidenziare i **punti di attenzione** di seguito descritti.

³ A tal proposito, si evidenzia che il venditore potrebbe acquisire PDR negli ultimi giorni disponibili per lo switch (i.e. in prossimità del giorno 10, ferme restando le regole attuali) e in tal caso potrebbe mancare il tempo materiale per fornire la garanzia – l'effetto sarebbe di traslare al mese successivo l'avvio delle forniture, in contrasto con l'indirizzo di agevolare e snellire il processo di switch

⁴ Inteso come conferma dell'avvenuto scambio nelle informazioni utili all'avvio dell'attività (dati anagrafici, autorizzazioni, accesso ai sistemi informativi).

⁵ Spesso, difatti, le garanzie fornite da soggetti diversi utilizzano "wording" diversi che, al di là della forma, modificano in via sostanziale le fatture che rientrano o meno nell'ambito della garanzia fornita e nel relativo periodo di validità.

Per quanto riguarda le **tempistiche** entro cui **effettuare** le **verifiche** periodiche, si ritiene opportuno individuare un **termine** ultimo entro cui effettuare tale attività e che questa, per una migliore gestione del processo, **non** risulti **coincidente** con le scadenze previste per la stessa attività nel servizio dell'**energia elettrica**. Si evidenzia, a quest'ultimo proposito, che la **maggioranza** dei **soggetti** coinvolti dal processo (imprese di distribuzione e, soprattutto, utenti della distribuzione) sono attivi sia nel **settore del gas naturale** che in quello dell'**energia elettrica** e, di conseguenza, la coincidenza tra le due verifiche creerebbe dei **picchi** di lavoro/scambio dati molto **elevati** che potrebbero causare **inefficienze** in **entrambi** i processi.

In assenza di una più chiara rappresentazione di quelle che saranno le modalità applicative di tali verifiche e, in particolar modo, di come esse si gestiscano rispetto alla possibile riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore (sul punto, cfr. infra), attualmente risulta concreta la possibilità che il sistema proposto possa generare un eccessivo **incremento** del numero di **transazioni Udd-DSO**. Se da un lato, tale maggiore interazione aumenterebbe l'**aderenza** della garanzia prestata dall'Utente alla mutevole esposizione finanziaria dell'Impresa di distribuzione, dall'altro genererebbe un evidente **aggravio** ad entrambe le parti per l'implementazione ed il monitoraggio dell'effettivo adeguamento. Si propone, quindi, di **semplificare** la metodologia proposta, ad esempio prevedendo che due delle verifiche trimestrali coincidano con la procedura di adeguamento della stessa alla differente condizione climatica.

In materia di identificazione delle **tempistiche** per **adeguamento** o **sostituzione** delle garanzie, si ritiene **condivisibile** la proposta di garantire almeno 15 giorni lavorativi. Occorre tuttavia osservare quanto segue:

- Nei casi in cui la **sostituzione** della garanzia derivi dalla perdita del diritto a ricorrere a garanzie di tipo reputazionale a causa della **perdita del rating** minimo ammesso dal CRDG, è piuttosto **diffusa** la prassi, da parte di alcuni Utenti, di **non** effettuare la comunicazione all'impresa di distribuzione relativamente alla perdita di tale condizione (comunicazione, invece, prevista al paragrafo 7.1 del Codice e presa nel Documento a riferimento per il conteggio dei 15 giorni lavorativi utili all'adeguamento), costringendo per tale via il DSO a dotarsi di mezzi e procedure interne utili ad effettuare **autonomamente** tali verifiche, in quanto soggetto interessato dalla esposizione finanziaria diversamente **scoperta**. Si propone pertanto che, all'interno della nuova disciplina in consultazione, siano previsti specifici **flussi comunicativi** per il tempestivo scambio di tale informazione da parte dell'Utente nei confronti del distributore, con un eventuale introduzione di **penalizzazioni**⁶ laddove tale comunicazione non venisse effettuata.
- In relazione, invece, alle garanzie finanziarie ed assicurative soggette a **scadenza**, si evidenzia come sia di **difficile applicazione pratica** la previsione di ottenere dagli istituti di credito un **rinnovo** troppo tempo prima che la garanzia in essere **esaurisca** la sua efficacia. In tal senso,

⁶ In termini di tempistica di adeguamento o di aggravio nella quantificazione della garanzia finanziaria

si ritiene praticamente **inapplicabile** la previsione per l'UdD di procedere al rinnovo 4 mesi prima della scadenza e, altrettanto, inapplicabili da parte dell'Impresa di distribuzione gli *step* per la **gestione dell'inadempimento** proposti⁷. Più in generale, si ritiene utile evidenziare la **difficoltà** operativa di avviare l'effettiva procedura di risoluzione del contratto, nonché l'impossibilità per il DSO di evitare l'ingresso a sistema di nuove richieste di *switching* da parte dell'utente oggetto di diffida.

Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili (Q5 – Q8)

A2A condivide la proposta di estendere l'accesso al *rating* di ulteriori agenzie, purché **certificate** da ESMA. Si ritiene invece opportuno meglio definire i **termini operativi** della **verifica** di **regolarità** nei **pagamenti** utile ad ottenere l'**accesso** ad una garanzia di tipo **reputazionale**, introducendo nel settore del gas naturale un meccanismo **del tutto simile** a quello già attualmente previsto per il settore elettrico⁸ che preveda, in riferimento all'orizzonte temporale da considerare ai fini della **verifica** di **mantenimento** dei **requisiti**, di considerare i 6 mesi di **massimo prelievo** (anziché i sei mesi precedenti).

Allo stesso modo, è possibile estendere anche al settore del gas naturale quanto previsto ai fini dell'accesso alle garanzie reputazionali per il settore elettrico⁹.

In merito, invece, alle garanzie di tipo finanziario si coglie l'occasione per proporre l'introduzione dell'obbligo per gli **istituti bancari** – al pari di quanto già avviene per quelli assicurativi – di accompagnare la garanzia con apposita certificazione del *rating* posseduto e, contestualmente, disporre che anche tale giudizio di *rating* debba rispettare i limiti minimi già previsti dal CRDG¹⁰.

Orientamenti in ordine alla quantificazione della garanzia finanziaria (Q9 – Q11)

In merito alle modalità di **prima determinazione** della garanzia proposte nel Documento, si reputa condivisibile la proposta di ancorare il valore della garanzia prestata al **fatturato di competenza** dei mesi in cui mediamente si concentra il **picco** dei **volumi** trasportati sulla rete del distributore, individuando tale periodo nel **trimestre dicembre-febbraio**; si sottolineano al contempo i punti di attenzione di seguito descritti.

⁷ A livello prettamente operativo, l'istituto che fornisce la garanzia non accoglie richieste di rinnovo di garanzie in corso e con un periodo di validità residuo ampio chiedendo, al contrario, di presentarla all'imminenza della scadenza. D'altra parte, il distributore non ha alcun titolo a risolvere il contratto di trasporto a fronte di tale mancato rinnovo "anticipato", data la vigenza della garanzia precedentemente prestata.

⁸ Cfr. paragrafo 2.5 del CTTE (Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel e s.m.i.)

⁹ Cfr. paragrafo 4.9 del CTTE (Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel e s.m.i.)

¹⁰ Si sono verificati, infatti, casi di presentazione di garanzie bancarie emesse da istituti di cui era noto – anche tramite canali informativi generalisti (giornali, TV) – lo stato di sofferenza e che, ciò nonostante, l'impresa di distribuzione ha dovuto in ogni caso accettare a causa delle disposizioni di cui al CRDG.

Tenuto conto della proposta di inserire l'avvenuta prestazione della garanzia tra i **requisiti** utili a perfezionare l'**accesso alla rete** da parte di ciascun utente, non risulta sufficientemente chiarito nel Documento l'iter – ed in modo particolare la **tempistica** – con cui sarà messo a disposizione dell'impresa di distribuzione l'elenco completo dei **punti di riconsegna** da assoggettare al calcolo della garanzia. Considerando le informazioni attualmente a disposizione, si vede una concreta possibilità di **allungamento** dei **tempi** utili all'attivazione di un nuovo Utente presso la rete del DSO, in netto contrasto con la necessità di **semplificare** e **ridurre** le **tempistiche** complessive a beneficio della più ampia apertura del mercato. A tal proposito, si rinnova la proposta – sopra anticipata – di **ristrutturare l'intero processo** di accreditamento dei nuovi utenti al fine di definire una più **razionale** e **funzionale allocazione** dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti.

In relazione alla **stima** dei volumi proposta nel Documento per i casi in cui l'impresa di distribuzione **non** disponga dei consumi per le mensilità prese a riferimento per il calcolo (dicembre, gennaio, febbraio) A2A, tenuto conto della **finalità** dell'operazione di stima da effettuare e delle differenze con il settore dell'energia elettrica sullo specifico tema in esame¹¹, propone di uniformare tale **modalità di stima** ai casi di indisponibilità del dato di consumo storico per **nuova attivazione** dell'utenza (i.e. uso della tipologia e del profilo di consumo standard). Tale metodologia, oltre a proporre una **semplificazione** ed evitare che siano prese a riferimento mensilità con consumi non rappresentativi dei mesi invernali e che quindi la garanzia richiesta sia sottostimata (con danno potenzialmente anche per il sistema), si presenta anche come più **trasparente** e di **oggettiva** applicazione nei confronti degli Utenti della distribuzione.

Sempre in merito alla **quantificazione** della garanzia da corrispondere e, in particolare, con riferimento alla **variazione stagionale** della stessa, A2A suggerisce l'utilità di tenere in debita considerazione – mediante diverso trattamento ai fini del calcolo¹² – i punti di prelievo i cui **consumi non** risultano **influenzati** dall'**andamento termico** (i.e. PDR ad uso tecnologico); ciò al fine di evitare che, in occasione dell'adeguamento dell'importo nei mesi di minore esposizione finanziaria e tenuto conto del **dimezzamento** dell'importo prospettato nel Documento, al distributore non venga garantito un sufficiente livello di copertura.

Inoltre, anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni in cui di frequente il DSO ha emesso nei confronti degli Utenti **fatture** di segno **negativo**, potrebbe essere utile definire già nella modalità di calcolo che l'importo della garanzia **non** possa **assumere** segno **negativo**, definendo un **limite**

¹¹ Il meccanismo di stima proposto nel documento, difatti, è identico a quello previsto per il settore dell'energia elettrica. Tuttavia, in quest'ultimo settore l'effetto della stagionalità non è rilevante come lo è nel settore del gas naturale e una stima che tenga conto di un valore di fatturato massimo tra quelli a disposizione (che però non includono quelle dei 3 mesi di massimo prelievo) porterebbe ad una sottostima della garanzia.

¹² In altre parole, la riduzione della garanzia prestata per il periodo primaverile/estivo dovrà avvenire con riferimento ai soli PDR con uso non tecnologico. Mentre la quota parte di garanzia derivante dai prelievi – e quindi fatturato – relativi a tali PDR non subirà variazioni stagionali.

minimo pari a zero.

Infine e come già richiamato in premessa, considerato che il Documento **non** propone modalità operative circa la gestione della **transizione** tra l'attuale metodo di definizione della garanzie e il nuovo metodo, si propone di lasciare alle parti un **congruo lasso di tempo** per **adeguare** alle nuove disposizioni le garanzie relative ai **rapporti commerciali in essere** al momento della pubblicazione del procedimento definitivo, modulando tale tempistica in modo da garantire la corretta sincronizzazione dei processi (e.g. quello di valutazione periodica) previsti dalla nuova regolazione.

Per quanto riguarda l'opportunità di **ridurre** l'ammontare della garanzia nel periodo in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è inferiore, A2A condivide – in linea teorica – la proposta avanzata. Tuttavia, si ritiene che la proposta avanzata nel documento non consideri a pieno le **interrelazioni** tra:

- I. i **periodi** "autunnali-invernali (o ad alta termicità)" ed "primaverili/estivi (o a bassa termicità)"
- II. le **scadenze** ultime del **fatturato** relativo a tali periodi (e.g. per il periodo ad alta termicità (ultimo mese di competenza marzo) sarebbe fine maggio; per il periodo a bassa termicità fine novembre)
- III. la **tempistica di adeguamento** delle garanzie (e.g. per il periodo ad alta termicità sarebbe da effettuare entro metà giugno; per quello a bassa termicità metà dicembre)
- IV. le **verifiche trimestrali** in merito all'adeguatezza delle garanzie (i.e. da effettuare nei primi giorni del mese M+1 successivo al trimestre iesimo: primi giorni di aprile (I trimestre – periodo ad alta termicità)/primi giorni di luglio (II trimestre – periodo ad bassa termicità) /primi giorni di ottobre (III trimestre – periodo ad bassa termicità)/ primi giorni di gennaio (IV trimestre – periodo ad alta termicità)
- V. la tempistica di **richiesta di adeguamento** per il **periodo invernale** e relativo perfezionamento (nel corso della seconda metà di settembre e da effettuare entro 15 giorni, quindi entro al massimo metà ottobre)

Come emerge da quanto appena sinteticamente illustrato, sembrerebbero esserci delle potenziali sovrapposizioni e incongruenze tra le varie fasi del processo. Si rinnova, quindi, l'invito a prevedere una **procedura** volta ad **ottimizzare** ed **integrare** tra esse le **tempistiche** e gli **adempimenti** connessi tanto alla **verifica** di adeguatezza, quanto all'**adeguamento stagionale** della garanzia prestata.

Orientamenti in merito all'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti (Q12 – Q13)

Sul tema in esame A2A evidenzia che il *driver* che guida la quantificazione della garanzia e che, quindi, dovrebbe essere considerato anche per il suo adeguamento non è tanto il numero dei nuovi PDR acquisiti, quanto piuttosto i relativi prelievi che determinano il **fatturato** e, di conseguenza, i crediti a

tutela dei quali viene prestata la garanzia. Anche in questo caso, potrebbe essere utile adottare un meccanismo simile a quello in vigore per il settore dell'energia elettrica, opportunamente adattato alle peculiarità del settore del gas naturale (ad esempio, modulando le soglie di esclusione dei ritardi alla stagionalità tipica del settore).

Orientamenti in ordine alle fideiussioni assicurative (Q14)

A2A condivide la previsione di incorporare, sostanzialmente, nel settore del gas naturale le disposizioni già vigenti nel settore dell'energia elettrica in merito alle fideiussioni assicurative ammissibili e si coglie l'occasione per riportare la necessità di prevedere, anche in questo caso, uno specifico **flusso informativo** nei confronti del distributore per i casi in cui l'**Autorità di vigilanza** revochi l'**autorizzazione** all'esercizio dell'attività assicurativa ad un istituto (cfr. quanto già precisato nei casi di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del *rating* e della *parent company guarantee*).

Orientamenti in ordine alla modifica della data di scadenza delle fatture (Q15)

In merito alla proposta di modifica della data di **scadenza** delle fatture formulata nel documento, A2A **condivide** pienamente l'obiettivo della riforma; tuttavia, anche in un'ottica di **semplificazione**, propone di stabilire una **scadenza unica** delle fatture fissata all'**ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione**. In questo modo si eviterebbe, tanto per il distributore, quanto per l'utente della distribuzione di dover monitorare in termini di incasso/pagamento scadenze differenti per ogni mese.

Altrettanto, in questo modo sarebbe rimossa l'irragionevole **rigidità** che verrebbe **surrettiziamente** introdotta dalla proposta in esame (i.e. emissione di tutte le fatture entro il 13° giorno lavorativo successivo al 7 del mese, peraltro inapplicabile nella pratica), garantendo al DSO la necessaria libertà di definizione delle proprie prassi organizzative, purché definite nel rispetto dei tempi necessari all'UdD per lo svolgimento delle attività propedeutiche al pagamento.

Si richiede, infine, una definizione maggiormente precisa di come tali scadenze incidano nella definizione dei due differenti periodi (semestre "invernale" e semestre "estivo") da considerare ai fini della **prima quantificazione** della garanzia da prestare.